



ODG

N. 555

Contatti tra pazienti -ospiti nelle RSA e loro familiari e caregiver

Presentato dal Consigliere regionale:

BONGIOANNI PAOLO (primo firmatario) 13/04/2021

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 13/04/2021

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

OGGETTO: Contatti tra i pazienti-ospiti nelle RSA e RSD e i loro familiari-caregiver o altre persone di fiducia individuate dal diretto interessato e tutela degli affetti e del benessere psicofisico dei pazienti-ospiti

PREMESSO CHE

In base all'articolo 11 dello Statuto regionale, *“la Regione tutela, in particolare, l'infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e si adopera per una loro esistenza libera e dignitosa.”*

L'articolo 25 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea dice che *“L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.”*

Lo scopo della Carta Europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure ed assistenza a lungo termine è quello di facilitare l'accesso alle persone anziane ai loro diritti fondamentali, accrescere la consapevolezza dei diritti di un sempre maggior numero di persone che ricevono cure a lungo termine e di incoraggiare le migliori pratiche negli Stati membri e cominciare ad essere un documento di riferimento affermando principi fondamentali e diritti che debbono essere promossi per accrescere il benessere delle persone dipendenti o che hanno bisogno di aiuto a causa dell'età, la malattia, la disabilità.

VISTO CHE

Ai sensi dell'articolo 2 della LR 1\2004 *“al fine di favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, la Regione programma ed organizza il sistema integrato degli interventi e servizi sociali secondo i principi di universalità, solidarietà, sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza, omogeneità ed equità territoriale, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.”*

E all'articolo 18 della stessa legge, la Regione tra le prestazioni essenziali riconosce il *“soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti.”*

Tra le politiche in favore delle persone anziane e/o non autosufficienti, la Regione, in base all'articolo 49 della LR 1\2004, promuove:

a) la realizzazione di servizi e strutture di sollievo per sostenere e integrare l'attività della famiglia nel lavoro di cura.”

b) “l'apertura delle strutture residenziali e diurne alla comunità locale per la promozione dell'incontro intergenerazionale e per favorire le relazioni sociali delle persone anziane;”

c) l'adozione di misure di umanizzazione delle condizioni, anche ambientali, di soggiorno nelle strutture residenziali e semiresidenziali.”

DAL MOMENTO CHE

La vicinanza delle persone sofferenti ai propri affetti è un presupposto importante per assicurare loro un processo di cura adeguato la cui interruzione, causata dalle varie ondate della pandemia di covid19, ha comportato rischi per il benessere psicofisico delle persone ricoverate. Dal momento che, sia gli ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani (RSA), che il personale ivi operante sono stati già immunizzati al virus covid 19 e si è constatata una drastica riduzione dei casi di contagio da covid 19 in tali strutture fino ad un 80% in meno rispetto al periodo pre-vaccinale, si può ritenere legittimamente che i rischi di contagio in tali strutture si sia decisamente ridotto e che sia assai più raro rispetto a diversi mesi fa l'insorgere di focolai di una certa estensione all'interno delle RSA.

Per queste ragioni, dare la possibilità, in modo comunque attento e responsabile, rispettando tassativamente l'obbligo di mascherina, distanziamento e disinfezione delle mani ed evitando forme di assembramento o mancato controllo nell'accesso dei visitatori, di consentire le visite, con adeguato preavviso, da parte dei familiari più stretti o dei caregivers o altre persone di stretta fiducia individuate dal diretto interessato è un modo per migliorare il benessere psicofisico di tali persone, duramente provate da mesi e mesi di solitudine e di distanza dagli affetti più cari e bisognosi quindi di recuperare, ove possibile, una parte di quella socialità perduta a causa delle restrizioni imposte da covid 19.

Se la sicurezza ed il rispetto delle norme anti contagio covid19 sono rispettate, si può quindi ritenere legittimo e persino benefico consentire un ingresso, contingentato e con preavviso, di visita ai residenti nelle RSA da parte dei familiari più stretti e a caregivers o persone di stretta fiducia, in considerazione della accresciuta sicurezza delle strutture medesime e del successo dell'immunizzazione di gruppo nelle RSA, salvo in caso di improvvisi picchi pandemici a livello regionale, e con l'assoluto rispetto delle norme anti contagio da covid 19 ed il divieto di sovraffollamento ed assembramento

Il CONSIGLIO REGIONALE impegna la GIUNTA REGIONALE a:

stipulare una intesa con le Aziende Sanitarie Locali(ASL) regionali e le strutture socio sanitarie (RSA-RSD) per garantire i contatti tra i pazienti-ospiti e i loro familiari-caregiver o altre persone di fiducia individuate dal diretto interessato, nel rispetto dei protocolli di sicurezza nazionali per la prevenzione e diffusione del contagio da covid 19 garantendo in via prioritaria tali contatti alle persone affette da patologia grave o con prognosi infausta a breve termine, in considerazione di accompagnare i medesimi al miglior approccio possibile dal punto di vista psicofisico nel percorso di cura fino al termine della vita

Paolo BONGIOANNI